

Pubblicato il 23/06/2022

Sent. n. 544/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2010, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Scipione e Luca Scipione, con domicilio eletto presso il loro studio in Formia, via Marziale, 3;

contro

Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Signore, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Boccia in Latina, via Isonzo, 13;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis], con cui il Responsabile F.F. del Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica del Comune di Minturno ha ordinato a [omissis] la demolizione delle opere abusive;

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, correlati e consequenziali a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Minturno, con la relativa documentazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio per lo smaltimento delle cause pendenti, tenutasi "da remoto", del 31 maggio 2022, il dott. Ivo Correale come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. [omissis] chiedeva l'annullamento dell'ordinanza in epigrafe, con la quale il Comune di Minturno aveva disposto la demolizione delle opere abusive ivi descritte.

In particolare, il ricorrente precisava di avere realizzato, nel 2005, su terreno di sua proprietà una piscina "fuori terra" e che, nel 2010, in seguito a un sopralluogo, personale della Soprintendenza competente aveva riscontrato anche l'avvenuta esecuzione di lavori di scavo presso una struttura di età romana, intimando la stessa Soprintendenza la pulizia e il ripristino delle strutture danneggiate, nonché, in seguito, la rimozione della piscina. Tali note erano impuginate avanti al TAR Lazio, sede di Roma.

Successivamente, il Comune aveva adottato l'atto impugnato, avverso il quale il sig. [omissis] lamentava, in sintesi, quanto segue.

"1) Violazione ed omissa applicazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990 – Vizio del procedimento".

Pur in presenza di un atto di natura vincolata, era sempre obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento, qui assente, senza che fossero individuate ragioni di urgenza per provvedere e senza che il Comune avesse adottato alcuna ordinanza di sospensione dei lavori.

“2) Violazione dell’art. 27, comma 3, D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in relazione e violazione dell’art. 9, commi 2 e 3, della L.R. 11 agosto 2008, n. 15”.

L’adozione di provvedimenti sanzionatori, sulla base della normativa richiamata, richiede sempre una valutazione istruttoria del Comune mentre, nel caso di specie, quest’ultimo si era basato sul sull’esito del sopralluogo, senza dare luogo ad alcun autonomo accertamento.

“3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 42 del 22.1.2004 in relazione e violazione dell’art. 27 e segg. Del D.p.r. n. 380 del 6.6.2001 e dell’art. 9 e segg. della L.R. Lazio n. 15 dell’11.8.2008 – Vizio del procedimento – Incompetenza – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche”.

Il Comune di Minturno aveva ricalcato il provvedimento della Soprintendenza disciplinato dagli artt. 32-33 d.lgs. n. 42/04 sugli interventi conservativi ma senza averne la competenza, pur demandando illegittimamente alla stessa Soprintendenza l’esercizio dei poteri di verifica e accertamento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Minturno rilevando – oltre all’infondatezza del ricorso – la sua inammissibilità per mancata notificazione alla Soprintendenza.

Alla camera di consiglio per lo smaltimento delle cause pendenti, tenutasi “da remoto”, del 31 maggio 2022 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene non condivisibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto l’atto impugnato è interamente riconducibile al Comune di Minturno nell’ambito dei suoi poteri di vigilanza e repressione edilizia, come sarà chiarito in seguito, per cui la Soprintendenza non appare in questa sede contraddittore necessario quale controinteressata.

Il provvedimento impugnato evidenzia che, dal suddetto sopralluogo, risultavano lavori abusivamente eseguiti, consistenti in uno scavo all'interno di una struttura di età romana con volte a botte pertinente all'emiciclo dell'anfiteatro romano, nella parziale distruzione del muro frontale per la creazione di un varco, con accumulo all'esterno di pietrame calcareo e terreno proveniente presumibilmente dallo scavo, nonché nella realizzazione di una piscina, nelle immediate vicinanze delle strutture antiche e senza alcuna autorizzazione, costruita in parte fuori terra, il tutto in area è sottoposta a vincolo diretto, ex l. n. 1089/1939, con D.M. 6 luglio 1973, tutelata inoltre dal P.T.P.R. adottato in data 18/02/2008. Era quindi ordinato: a) di provvedere alla pulizia e manutenzione delle strutture danneggiate insistenti sul lotto di proprietà, al ripristino delle strutture danneggiate indicate in premessa, entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, previo progetto concordato e validato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e con ditta specializzata nel settore dei restauri archeologici, con l'avvertimento che, decorso tale termine, in caso di inottemperanza, la stessa ordinanza sarebbe stata eseguita a cura del Comune di Minturno ed a spese dei responsabili dell'abuso; b) di provvedere alla rimozione della piscina realizzata abusivamente entro novanta giorni dalla data di notifica, con l'avvertenza che la rimozione sarebbe dovuta avvenire sotto il controllo di personale tecnico della Soprintendenza Archeologica “Area di Minturnae”, che avrebbe valutato gli eventuali danni arrecati alle sottostanti strutture archeologiche, controllando l’esatta esecuzione, fermo restando l’intervento sostitutivo del Comune a spese del responsabile in caso di inottemperanza.

E’ chiaro, quindi, che l’ordine del Comune era duplice: di provvedere al ripristino, manutenzione e pulizia delle strutture di interesse della Soprintendenza e di rimuovere la piscina.

Esaminando i motivi di ricorso, si rileva, sul primo, che per quanto riguarda la lamenta assenza della comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente era comunque a conoscenza della individuazione degli abusi in virtù delle note della Soprintendenza, da lui pure impuginate avanti al TAR Lazio, sede di Roma.

Inoltre, è giurisprudenza consolidata quella per la quale l'ordinanza di demolizione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, tanto più che, in relazione ad una simile tipologia di provvedimento, può trovare applicazione l' art. 21 octies, l. n. 241/1990 nel testo all'epoca vigente, secondo cui non è annullabile l'atto dovuto in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente assunto. Non è neanche richiesta, altresì, una particolare motivazione, essendo sufficiente il semplice riferimento al fatto storico dell'esistenza della costruzione e al dato giuridico del suo carattere abusivo, con l'esatta indicazione delle norme violate (Cons. Stato, Sez. IV, 26.5.20, n. 3330; TAR Campania, Na, Sez. VI, 13.11.20, n. 5218 e Sez. VIII, 3.12.21, n. 7779).

Nel caso di specie, oltretutto, il ricorrente non ha fornito elementi specifici da cui dedurre che l'esito del procedimento sarebbe stato diverso da quello di cui all'ordinanza impugnata, tenuto conto che le opere ricadevano in area sottoposta a vincolo diretto, ex l. n. 1089/1939, con D.M. 6 luglio 1973, e tutelata inoltre dal P.T.P.R.

Né si rileva per quale ragione il Comune avrebbe dovuto adottare un ordine preventivo di sospensione dei lavori, se era palese che questi si erano conclusi.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto non è chiarita a quale ulteriore attività istruttoria era tenuto il Comune, dato che l'esistenza della piscina "fuori terra" dal 2005 è ammessa dallo stesso ricorrente e la Soprintendenza, tramite sopralluogo dei Carabinieri, aveva riscontrato anche gli ulteriori scavi e danneggiamenti.

Da ultimo, infondato è anche il terzo motivo, in quanto il Comune non ha inteso sostituirsi alla Soprintendenza – che aveva comunque avviato il suo procedimento i cui atti erano stati impugnati dallo stesso ricorrente – ma ha soltanto dato luogo all'applicazione dei generali poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 27 d.p.r. n. 380/01.

Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Minturno le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso "da remoto" nella camera di consiglio del 31 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO